

TASSAZIONE IRPEF 2026 IN AGRICOLTURA

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

D.Lgs. 30.12.2023, n. 215, conv. L. 23.02.2024, n. 18 (decreto Milleproroghe)

Nel 2024, ad opera della L. 23.02.2024, n. 18, è stata introdotta una significativa novità fiscale per il settore agricolo, in particolare per gli imprenditori agricoli. La legge prevede infatti un esonero Irpef e relative addizionali per una specifica categoria di redditi, ossia quelli dominicali e agrari derivanti dai terreni agricoli dichiarati da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP). Questa esenzione è applicata a coloro che sono iscritti alla previdenza agricola, come previsto dall'art. 1 D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, ma estesa anche ai soci delle società semplici agricole, purché soddisfino i medesimi requisiti richiesti per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Si tratta di un esonero che, seppur destinato a favorire i soggetti attivi nel settore primario, è stato introdotto con nuovi limiti, che vanno attentamente considerati. La normativa rappresenta un passo importante per alleggerire il carico fiscale delle imprese agricole, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, che costituiscono la maggioranza del panorama agricolo italiano. In questo contesto, l'obiettivo dell'approfondimento è quello di esaminare nel dettaglio le caratteristiche di questa misura fiscale, analizzando chi sono i soggetti beneficiari, le modalità di applicazione dell'esonero, e come essa si inserisca nell'attuale quadro normativo, con particolare attenzione agli aspetti pratici e alle implicazioni per gli imprenditori agricoli.

SCHEMA DI SINTESI

SVILUPPO NORMATIVO	<ul style="list-style-type: none"> • La L. 11.12.2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) introduce, per la prima volta, l'esonero Irpef e relative addizionali. • Le successive leggi di Bilancio prorogano l'agevolazione per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. • La L. 30.12.2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) non contiene la proroga; tuttavia, la L. 23.02.2024, n. 18 introduce l'esonero con nuovi limiti temporali e reddituali.
NUOVO ESONERO	<ul style="list-style-type: none"> • La L. 23.02.2024, n. 18 introduce l'esonero ai fini Irpef e relative addizionali per gli imprenditori agricoli per gli anni 2024 e 2025. • L'esonero è stato confermato anche per l'anno d'imposta 2026.
NUOVI LIMITI	<ul style="list-style-type: none"> • I redditi dominicali e agrari non concorreranno alla formazione del reddito complessivo per le seguenti percentuali di esenzione, che variano in base all'ammontare dei redditi stessi. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> .. esenzione totale: i redditi che non superano i € 10.000 saranno completamente esenti da tassazione, ossia non concorreranno alla formazione del reddito complessivo e quindi non saranno soggetti ad Irpef; .. esenzione parziale: per i redditi che vanno da € 10.000 a € 15.000, sarà applicata una riduzione del 50%. In altre parole, solo metà del reddito in questa fascia sarà tassato, mentre l'altra metà non contribuirà al reddito complessivo; .. nessuna esenzione: infine, per i redditi superiori ai € 15.000, non è prevista alcuna esenzione. Questi redditi saranno integralmente considerati ai fini del calcolo del reddito complessivo e, di conseguenza, soggetti alla normale tassazione Irpef. • Queste soglie sono state definite per favorire il settore agricolo, in particolare per supportare le piccole realtà agricole, alleggerendo l'onere fiscale per chi ha redditi più bassi e limitando progressivamente i benefici per i redditi più elevati.
SOGGETTI ESCLUSI	<ul style="list-style-type: none"> • Rimangono sempre esclusi, come già per i precedenti esoneri, i seguenti soggetti i cui redditi hanno natura di reddito d'impresa: <ul style="list-style-type: none"> .. le società di capitali che abbiano optato per la tassazione catastale dei redditi; .. i soci delle società di persone che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale che vantano la qualifica di coltivatore diretto o di IAP iscritti nella previdenza agricola.
MODALITÀ	<p>I redditi dominicali e agrari dei soggetti che possono beneficiare della agevolazione confluiranno nel reddito complessivo degli stessi e, successivamente, saranno scorporati dalla base imponibile.</p> <p>⇒ È necessario barrare l'apposita casella nel quadro A del modello di dichiarazione dei redditi.</p>

APPROFONDIMENTI

AMBITO
SOGGETTIVO

- Caratteristiche dell'imprenditore agricolo professionale (IAP):
 - .. essere in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17.05.1999;
 - .. dedicare alle attività agricole previste dall'art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (25% per chi opera nelle zone svantaggiate previste dall'art. 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999);
 - .. ricavare dalle attività svolte almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

- Caratteristiche del coltivatore diretto (CD): dedicarsi direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento degli animali; sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo, dell'allevamento e del governo degli animali.

REDDITO
DOMENICALE

- Imputabile al proprietario del terreno oppure a colui che vanta un diritto reale (ad esempio, usufrutto).
- Il terreno deve essere destinato all'esercizio delle attività agricole.

REDDITO
AGRARIO

- Imputabile al soggetto che conduce il terreno nella misura risultante dalle iscrizioni catastali.
- Il terreno deve essere destinato all'esercizio delle attività agricole:
 - .. attività dirette alla coltivazione del terreno, silvicoltura, funghicoltura (non rilevano l'organizzazione, la consistenza e la tipologia di attrezzature utilizzate);
 - .. allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno;
 - .. attività dirette alla produzione di vegetali (floricoltura, vivaismo) tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili a condizione che la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
 - .. attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni 2 anni, con decreto del Ministro dell'economia e finanze su proposta del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
 - .. attività connesse a quella agricola quali le cessioni di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali fino a 2.400.000 kWh/anno, le cessioni di energia elettrica e calorica prodotta da impianti fotovoltaici fino a 260.000 kWh/anno, le cessioni di prodotti chimici e carburanti derivanti da prodotti di origine agroforestale provenienti da materie prime ricavate in via principale dal fondo.

ATTIVITÀ AGRICOLE
RIENTRANTI
NEI REDDITI FONDIARI

- Sono considerate rientranti nei redditi fondiari le seguenti attività agricole:
 - .. coltivazione del terreno e silvicoltura;
 - .. allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno e attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture con una superficie non eccedente il doppio del terreno su cui la produzione insiste;
 - .. le attività agricole connesse di cui all'art. 2135, c. 3 c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione, o dall'allevamento, con riferimento a beni individuati con apposito decreto.